

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6659 del 13/12/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6901 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl, c.f e p iva 00574160370, avente sede legale e stabilimento in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10, ha presentato in data 04/08/2017<sup>8</sup> al Suap del comune di Anzola dell'Emilia una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di stampa litografica e cartotecnica.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2017.

In data 12/09/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa<sup>9</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, favorevole con prescrizioni in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

In data 12/10/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE <sup>10</sup> in merito alle emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico.

In data 30/11/2017, è pervenuto il parere del comune di Anzola dell'Emilia <sup>11</sup> in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed il nulla osta in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2017/19358 del 17/08/2017 **pratica SINADOC n°23776 del 2017**

<sup>9</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2017/21110 del 12/09/2017

<sup>10</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/25038 del 27/10/2017

<sup>11</sup> Parere del comune di Anzola dell'Emilia agli atti di ARPAE con PGB0/2017/27856 del 30/11/2017

cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuato dai pareri tecnici del comune di Anzola dell'Emilia e di HERA Spa Direzione Acqua, ente gestore del servizio idrico Integrato, riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni riportate in allegato C al presente atto così come stabilite dal parere del comune di Anzola dell'Emilia già riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>12</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>12</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl**

**Comune di Anzola dell'Emilia - viale G. Marconi n° 10**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa litografica e cartotecnica svolta dalla società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: FUSTELLATURA**

Portata massima .....	17000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E2**  
**PROVENIENZA: STAMPA OFFSET**

Portata massima .....	30000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ..... 20 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LOCALE TECNICO COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendo per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl**  
**Comune di Anzola dell'Emilia - viale G. Marconi n° 10**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Anzola dell'Emilia, viale G. Marconi n° 10 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Altre immissioni

Dallo stesso impianto ha origine anche una immissione in acque superficiali (scolo Cavanella) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, raccolte dalle coperture e dai piazzali scoperti. Tali immissioni sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006; possono essere soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

**Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal comune di Anzola dell'Emilia e da HERA Spa, ente gestore del Servizio idrico Integrato, con i propri pareri che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



**Comune di Anzola dell'Emilia**

**Area Tecnica  
Servizio Ambiente e Verde Urbano**

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051/6502111  
Fax 051/731598  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM  
[www.comune.anzoladellemilia.bo.it](http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it)  
PEC: [comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it)

*Allo*  
**Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia**

**Sede**

**Aldo Ansaloni**

Tel. 051/6502112  
[aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it](mailto:aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it)

protocollo: 2017/0026471

data: 29/11/2017

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLE MATRICI: SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ED IMPATTO ACUSTICO D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 - Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**IL DIRETTORE  
AREA TECNICA**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 16.08.2017 al prot. 18114, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

- B) per la Ditta: Labanti e Nanni Industrie Grafiche SrL;
- C) con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Marconi n.10;
- D) attività svolta: stampa litografica e cartotecnica;

Per la matrice Scarico in pubblica fognatura si è acquisito il parere, P.G. n. 87704 del 11/09/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 12/09/2017 prot. n. 20062, **favorevole condizionato** al rispetto delle condizioni e indicazioni sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;





- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- E) la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione della acque scaricate in fognatura;
- F) documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Emilia Est Via Cristina Campo, 15 – 40127 Bologna ([heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));
- G) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- H) tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui da lavaggio attrezzature, ecc) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- I) adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- J) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- K) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- L) la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante del Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- M) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- N) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto la relazione tecnica ARPAE (SINADOC 29655/17 (rumore)) pervenuta al Protocollo comunale col n. 23965 in data 28/10/2017, la quale condivide la - Valutazione di impatto acustico semplificata - presentata dallo Studio Bioikos Ambiente S.r.l. redatta da Luca Stanzani, dalla quale è emerso che:

- l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale ed è contornata da aree di classe III aree di tipo misto;
- l'attività si esegue essenzialmente nel periodo diurno e notturno;
- il clima acustico della zona risulta caratterizzato dalle infrastrutture viarie circostanti costituite da un reticolo locale come Via Marconi e Via Baiesi oltre alla SS 9 che dista circa 450 metri a nord;
- sono stati eseguiti rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno ai fini della caratterizzazione dei livelli residui;
- per la valutazione e la propagazione della rumorosità prodotta è stato utilizzato un software previsionale "SoundPlan2 7.2". Le sorgenti sonore, industriali e infrastrutturali, relative allo scenario residuo, sono state implementate partendo dai dati rilevati di pressione sonora, inserendo anche i dati di potenza sonora delle nuove sorgenti della nuova unità produttiva;
- sono stati calcolati i livelli in facciata ai ricettori sensibili 1A, 1B, 2 e 3, ed è risultato un sostanziale rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti per il periodo diurno, nel periodo notturno si evidenzia un superamento del limite differenziale per il ricettore 1A e 1B determinato dall'impianto di aspirazione dell'emissione E1.

Visto il D.Lgs 152/99;

Visto il D.Lgs 258/00;

Vista la Legge 447/95;

Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997

Visto il DGR n. 673/2004;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

## **ESPRIME**

### **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del quadro normativo vigente, alla ditta Labanti e Nanni Industrie Grafiche SrL con sede in Anzola dell'Emilia, Via Marconi, 10 per gli immobili individuati nella richiesta di cui sopra per le seguenti matrici:

A) Scarico in pubblica fognatura per :

- o Stabilimento sito in: VIA Marconi n. 10;
- o Punto di scarico in pubblica fognatura: Via Emilia



- Tratto: compreso fra il nodo 69 e il nodo 70
- Tronco: 1
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo

**SCARICO DI TIPO: INDUSTRIALE**

al rispetto delle prescrizioni di HERA SPA, espresse nel parere **favorevole condizionato** (P.G. n. 87704 del 11/09/2017) in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 12/09/2017 prot. n. 20062, sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Emilia Est Via Cristina Campo, 15 – 40127 Bologna ([heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui da lavaggio attrezzature, ecc) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;



- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante del Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

B) Matrice impatto acustico:

- Il progetto di mitigazione prospettato dallo Studio Biokos Ambiente S.r.l. di cui sopra, sulla sorgente di rumore derivata dall'impianto di aspirazione dell'emissione E1, causa del superamento dei limiti assoluti e differenziali per i recettori 1A e 1B, non è pienamente esaustivo.
- Pertanto la Ditta Labanti e Nanni Industrie Grafiche SrL è tenuta, attraverso lo studio tecnico competente, ad esplicitare con maggior dettaglio la descrizione dei sistemi di mitigazione e riduzione dei livelli sonori dell'impianto e valutarne il grado di attenuazione presso i ricettori sensibili 1A e 1B riportando i livelli sonori attesi con e senza le rispettive mitigazioni.
- Si richiede di produrre una relazione di collaudo, entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, che dimostri il rispetto dei limiti differenziali notturni presso i ricettori sensibili evidenziati.
- Si richiede altresì di inoltrare la documentazione tecnica al servizio scrivente ed ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna – Via San Felice, 25 PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it), firmata dal tecnico competente in acustica e controfirmata dal rappresentante legale dell'attività.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE  
AREA TECNICA  
(Arch. Aldo Ansaloni)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**Area Tecnica**  
Via Grimandi n°1  
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

[comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 11 settembre 2017  
Prot. gen. 87704

ns. rif. Hera spa Data prot.: 17-08-2017 Num. prot.: 0080523  
PA&S numero 123/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Labanti e Nanni Industrie Grafiche Srl" - Stampa litografica e cartotecnica in Via Marconi n.10 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO).**

*Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2017/0018114 data 16/08/2017; Pratica numero : AUA 7/2017*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bonacini Antonio in qualità di rappresentante legale della Ditta "**LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di stampa litografica e cartotecnica, con impiego di n°57 addetti, in VIA MARCONI n°10 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione presentata che:

- trattasi di nuovo insediamento in stabilimento esistente occupato in precedenza dalla Ditta "Mondi Silicart Srl" in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale N.3091 PG 156033/2014 per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- l'azienda "Labanti e Nanni Industrie Grafiche Srl" opera nel settore della stampa di dépliant, cataloghi, riviste e cartotecnica-packaging (astucci, espositori, ecc.);
- le materie prime impiegate sono carta, cartone, colle, inchiostri, vernici, lastre di alluminio, ecc.;
- le attività di stampa verranno effettuate tramite macchine per la stampa offset;
- l'attività produttiva si svolgerà sulle 24 ore;
- l'insediamento produrrà scarichi di acque reflue di tipo industriale (impianto osmosi, contro-lavaggio addolcitore a servizio della centrale termica, spurghi, condense), e acque reflue di tipo domestico derivanti da servizi igienici, immessi nella pubblica fognatura di Via Marconi;

- i reflui acquosi originati dall'attività di stampa (reflui di lavaggio attrezzature) saranno raccolti e conferiti come rifiuto;
- le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dai piazzali scoperti, dichiarate non soggette a dilavamento di sostanze inquinanti, saranno raccolte e convogliate nello scolo Cavanella;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici), le acque reflue industriali provenienti da processi produttivi diversi;
- le acque reflue industriali come in premessa identificate dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra (valvola e misuratore) dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue, eventualmente presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività (reflui da lavaggio attrezzature, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto

- smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*Dott. Ing. GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE Srl**

**Comune di Anzola dell'Emilia - viale G. Marconi n° 10**

**ALLEGATO C**

**Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Parere favorevole, con le prescrizioni sotto riportate, al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2017, espresso dal comune di Anzola dell'Emilia con il parere Protocollo n° 2017/026641 del 30/11/2017 riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si prescrive quanto segue:

Il progetto di mitigazione prospettato dallo Studio Biokos Ambiente S.r.l. sulla sorgente di rumore derivata dall'impianto di aspirazione dell'emissione E1, causa del superamento dei limiti assoluti e differenziali per i recettori 1A e 1B, non è pienamente esaustivo. • Pertanto la Ditta Labanti e Nanni Industrie Grafiche Srl è tenuta, attraverso lo studio tecnico competente, ad esplicitare con maggior dettaglio la descrizione dei sistemi di mitigazione e riduzione dei livelli sonori dell'impianto e valutarne il grado di attenuazione presso i ricettori sensibili 1A e 1B riportando i livelli sonori attesi con e senza le rispettive mitigazioni.

A tal fine entro 3 mesi da rilascio della presente AUA, l'Azienda Labanti e Nanni Industrie Grafiche Srl dovrà inviare ad ARPAE ed al Comune di Anzola dell'Emilia una relazione di collaudo, firmata da tecnico competente in acustica e controfirmata dal rappresentante legale dell'attività, che dimostri il rispetto dei limiti differenziali notturni presso i ricettori sensibili evidenziati.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**